

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 21 giugno 2012 — ZZ/SEAE

(Causa F-64/12)

(2012/C 258/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. Casado Garcia-Hirschfeld)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi al grado AD 6 a titolo dell'esercizio di promozione 2011 e la condanna della convenuta a risarcire il danno subito.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'APN del 15 novembre 2011 di non promuovere il ricorrente al grado AD 6 per l'esercizio di promozione 2011;
- annullare, se necessario, la decisione del 23 marzo 2011 recante rigetto del reclamo;
- condannare il SEAE a versare al ricorrente una somma fissata ex aequo et bono in EUR 6 000, a titolo di risarcimento del danno professionale e morale da lui subito, da maggiorare degli interessi di mora al tasso legale a partire dalla data della sua esigibilità.
- condannare il SEAE alle spese.

Ricorso proposto il 27 giugno 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-66/12)

(2012/C 258/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della convenuta recante fissazione dell'ammontare del capitale trasferibile per i diritti pen-

sionistici maturati prima dell'entrata in servizio, nonché il calcolo del numero di annualità riconosciute a titolo di tale trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea.

Conclusioni del ricorrente

- In via principale:
 - l'annullamento della decisione della convenuta del 30 novembre 2011 recante fissazione dell'ammontare del capitale trasferibile per i diritti pensionistici maturati dal ricorrente presso la NATO, nonché il calcolo del numero di annualità riconosciute a titolo di tale trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea;
 - se necessario, l'annullamento della decisione datata 28 marzo 2012, recante espresso rigetto del reclamo del ricorrente proposto in data 23 gennaio 2012;
- in ogni caso:
 - riconoscere il danno morale subito dal ricorrente e condannare la convenuta al pagamento di un importo quantificato provvisoriamente in EUR 20 000;
 - condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 2 luglio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-68/12)

(2012/C 258/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento dei punti di promozione attribuiti al ricorrente e del suo rapporto informativo per il periodo 1° gennaio 2010 — 31 dicembre 2010.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il rapporto informativo del ricorrente redatto dall'Eurostat per il periodo 1° gennaio 2010 — 31 dicembre 2010 e la decisione di attribuzione del livello di rendimento da parte di questa stessa DG;